

“Notifiche, comunicazioni telematiche

Documento elettronico, firma e conservazione documentale e questioni di attualità”



## Le Notifiche via PEC

Avv. Rodolfo Rosso

*Ordine degli Avvocati di Biella*

Vercelli, 4 Giugno 2018



# Notifiche via PEC

- Notifiche degli avvocati
- Notifiche atti amministrativi
- Notifiche cartelle di pagamento e avvisi di addebito
- Comunicazioni Cancelleria civile
- Notifiche penali
- Proc. amministrativo e processo tributaria
- Giurisprudenza

# Avvocati

Legge 53/94

# Notifiche via PEC - Avvocati

- **Art. 3 bis legge 53/94**

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, concertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. (10)
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. (11)
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
  - a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
  - [b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; **SOPPRESSA**]
  - c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
  - d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
  - e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
  - f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
  - g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

# Notifiche via PEC - Avvocati

- Principali norme di riferimento/modificative
- legge 17 dicembre 2012 n. 221 (conv. D.L. 179/2011)
- decreto ministeriale 48/2013
- Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114
- DPCM 13.11.2014 entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2015
- legge 132/2015 entrata in vigore il giorno 21 agosto 2015
- articolo 1 comma 3, decreto 28 dicembre 2015, contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

# Notifiche via PEC - Avvocati

- L'Avvocato è considerato pubblico ufficiale.
  - art. 6 della L. 53/94: l'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge quando compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3 bis e 9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53.
- L'avvocato potrà procedere alla notifica non solo di atti di sua produzione ma anche di quelli prodotti da soggetti diversi; in questo secondo caso, se l'atto o il provvedimento da notificare non è presente nel fascicolo informatico del procedimento, estrae copia informatica per immagine dell'atto in origine formato su supporto analogico (cartaceo) e compie l'asseverazione prevista dall'art. 22 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, avendo cura di inserire la dichiarazione di conformità all'originale (cartaceo) nella relazione di notificazione così come previsto dall'art. 3 bis comma 5 della legge 21 gennaio 1994 n. 53;
- La procura alle liti.
  - L'art. 18 del DM 44/2011 prevede, al comma 5, che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. Tale disposizione inoltre si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. Ciò significa che l'avvocato potrà, ad esempio, notificare ad un soggetto il cui indirizzo PEC risulti da pubblici elenchi l'atto di citazione avendo cura di allegare al messaggio PEC da inviare ai fini della notifica sia l'atto di citazione sia la procura alle liti rilasciata dal cliente.
- Ricevuta PEC avvenuta consegna.
  - Il comma 6 dell'art. 18 del DM 44/2011 dispone che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC con il quale l'atto viene notificato dovrà essere quella COMPLETA

# Notifiche via PEC - Avvocati

- Notifiche tramite PEC e autorizzazione COA.
  - L'art. 46 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l'art. 1 della Legge n. 53/1994, ha eliminato il pre-requisito dell'autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Viene anche abolito l'obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l'autorizzazione del COA di appartenenza.
  - Tutti sono, ex lege, autorizzati a notificare in proprio tramite PEC senza dover richiedere autorizzazione al COA di appartenenza.
  - Se la notifica in proprio deve essere effettuata nella maniera tradizionale (cartacea) l'Avvocato dovrà essere autorizzato dal COA.
- Notifiche tramite PEC e pagamento diritti.
  - L'art. 46 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l'art. 1 della Legge n. 53/1994, dispone la totale esenzione del pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio.
- Applicabilità art. 147 C.P.C.
  - Art. 16 septies D.L. 179/2011: la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.

# Notifiche via PEC - Avvocati

- Notifiche di copie informatiche, poteri di autentica e esenzione pagamento diritti di copia.
  - L'art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con la legge 11 agosto 2014 n. 114 stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.
  - L'avvocato, accedendo tramite il sistema POLISWEB al proprio fascicolo informatico, potrà estrarre copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti contenuti nel detto fascicolo ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.
  - Se viene estratto il duplicato informatico dell'atto o provvedimento ai fini della notifica in proprio tramite PEC non sarà necessario attestarne la conformità.
  - Se viene estratta copia informatica dell'atto o del provvedimento ai fini della notifica in proprio tramite PEC l'attestazione di conformità dovrà essere inserita nella relata di notifica da allegare al messaggio PEC.
  - Se viene estratta copia analogica dell'atto o del provvedimento ai fini della notifica in proprio non tramite PEC ma da eseguirsi nella maniera tradizionale (cartacea) tramite Ufficio Postale, l'attestazione di conformità dovrà essere inserita in calce o a margine della copia o su foglio separato che sia però congiunto materialmente alla medesima.
- Effettuare l'estrazione della copia informatica o analogica solo dal fascicolo informatico e di non utilizzare, ai fini delle notifiche in proprio, l'atto o il provvedimento allegato al messaggio PEC inviato dalla cancelleria.



# Notifiche via PEC - Avvocati

- Procedimento da seguire per la notifica in proprio tramite PEC.
  - 1) l'avvocato essere in possesso di casella PEC comunicata all'Ordine di appartenenza e di firma digitale.
  - 2) l'indirizzo PEC del mittente e del destinatario della notifica tramite PEC dovranno essere presenti nei pubblici registri.
  - 3) Il comma 4 bis dell'articolo 8 della L. 53/94 dispone ora che l'avvocato che voglia notificare telematicamente a mezzo PEC non abbia più l'obbligo di osservare quanto indicato nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4 del citato articolo venendo meno l'obbligo di annotare nel registro cronologico le notificazioni eseguite.
  - 4) Il campo "OGGETTO" della PEC dovrà obbligatoriamente indicare, così come previsto dall'art. 3 bis comma 4 della L. 53/94, la seguente frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.
  - 5) L'art. 3 bis comma 5 della L. 53/94 dispone che la PEC debba contenere i seguenti allegati generati su documento informatico separato:
    - 5.1) la RELATA DI NOTIFICAZIONE (creata con word, open office ecc. trasformata, senza scansione, direttamente in PDF testo e firmata digitalmente) nella quale dovranno essere inseriti i seguenti dati:
      - a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
      - b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
      - c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
      - d) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
      - e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
      - f) l'attestazione di conformità (eventuale) di cui al comma 2 dell'art. 3 bis L. 53/94.
      - g) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento dovrà, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo (art. 3 bis comma 6 della L. 53/94).
      - h) l'attestazione di conformità delle copie informatiche e degli estratti informatici dei file allegati alla PEC nel rispetto delle modalità indicate dal comma 3 dell'art. 16 undecies del DL. 179/12 e dell'articolo 1 comma 3 del decreto 28 dicembre 2015.
      - i) una volta ultimata, la relata di notificazione, trasformata in PDF testuale senza scansione, prima di essere allegata alla PEC, deve essere "firmata" con FIRMA DIGITALE.

# Notifiche via PEC - Avvocati

- Il perfezionamento della notifica.
  - La notifica via PEC si perfeziona per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 3 bis comma 3 della L. 53/94).
  - Non esistono, per l'avvocato notificatore, le limitazioni territoriali relative agli Uffici Giudiziari
- Prova dell'avvenuta notifica.
  - Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
  - Nel caso di notifica telematica, la prova dell'avvenuta notifica, mediante deposito telematico negli atti di causa, è costituita dal deposito telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal comitato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014:

# Notifiche via PEC - Avvocati

- Art. 19 bis Provvedimento 16 aprile 2014 Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
  - La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.
  - Necessario salvare la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna e poi allegare i file salvati, oltre all'atto notificato, tramite il redattore atti utilizzato per effettuare i depositi telematici.
- Quando non esiste un fascicolo telematico o non è possibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato l'art. 9 comma 1 bis della L. 53/94 dispone che "... l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23 , comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"

# Notifiche via PEC - Avvocati

- Art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 179/2012 : “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché i provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche ... equivalgono all’originale”.
- Art. 9 comma 1 ter della L. 53/93: in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, dovrà procedere ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis della L. 53/94
  - dovrà estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  - potrà stampare su carta l’intero messaggio PEC relativo alla notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ed attestare la conformità di tale copia ai documenti informatici originali
- Alcune residue competenze UNEP

# Cancellerie

Proc. civile e proc. penale

# Notifiche via PEC – Proc. civile e proc. penale

- C.P.C.
  - Art. 136 c.p.c.
  - Comunicazioni nel processo civile
  - «... Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ...»
- In generale art. 16 D.L. 179/2012
  - Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

# Notifiche via PEC – Proc. civile e proc. penale

- La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
- Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
- Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

# Notifiche via PEC – Proc. civile e proc. penale

- La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
- Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
- Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.



# Notifiche via PEC – Proc. civile e proc. penale

- Cassazione – Giudizio civile
  - D.M. 19.1.2016
- Cassazione – Giudizio penale
  - Prevista notificazione atti a soggetti diversi da imputato
  - D.M. 14.9.2017
- GdP
  - Progetto Agenzia Coesione Territoriale
  - Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace (2017/2023)
  - Obiettivo di consolidare il processo di integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione civile ed estendere l'uso delle notifiche e delle comunicazioni di cancelleria in via telematica agli uffici dei Giudici di Pace
  - <http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/estensione-del-processo-civile-telematico-ai-giudici-di-pace/>

# Notifiche via PEC – Proc. civile e proc. penale

- Art. 133 c.p.c., comma 2, la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni, che decorrono solo in caso di atto di impulso di controparte.
- Art. 133 c.p.c. non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che prevedono la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, ad esempio termine per proporre il regolamento di competenza (art. 47 cpv. c.p.c.), il reclamo cautelare (art. 669-terdecies c.p.c., comma 1), il reclamo camerale (art. 739 c.p.c., comma 1).

# Proc. amministrativo e tributario

PTA e PTT

# Notifiche via PEC – Proc. amministrativo e proc. tributario

- Particolarità
- Differenze con PCT

# Atti amministrativi e tributari

# Notifiche via PEC – Atti amministrativi e tributari

- Avvisi di accertamento (anche di enti locali)
  - Art. 60 c. 7 DPR 600/73 (introdotto da art. 7-quater, comma 6, del d.l. 22.10.2016, n. 193)
  - Imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi
  - Elenchi INI-PEC
- Cartelle di pagamento
  - Art. 14 Dlgs. 159/2015
  - Facoltà non obbligo (D.L. 193/2016)
  - Imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi
  - Elenchi INI-PEC
- Avvisi di addebito Inps
  - Art. 30 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010,
  - “l’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero ... dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”

# Codice della Strada

D.M. 18.12.2017

# Notifiche via PEC – CdS

- D.M. 18 dicembre 2017

- notificazione dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dell'accertamento di violazioni
- A colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
- Al proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito
- In mancanza reperimento PEC da elenchi pubblici
- Termini notificazione (accettazione/consegna)
- In difetto di notificazione PEC per motivo imputabile al destinatario estrazione copia con autenticazione conformità e notifica ordinaria



# Notifiche PEC alla P.A.

Registro P.A. e Registro IPA

# Notifiche via PEC alla P.A.

- La notificazione va effettuata “all'indirizzo risultante da pubblici elenchi ..... La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” (art. 3 bis comma 1 legge 53/94)
- Qualora il destinatario delle notifiche sia una pubblica amministrazione (art. 1 comma 2 del Dlgs. 165/2001) occorre fare riferimento agli artt. 16 e 16 ter del D.L. 179/2012
  - 1. Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR (art. 4 D.L. 179/2012)
  - 2. Elenco indirizzi PP.AA. presso il Ministero della Giustizia (art. 16, comma 12, D.L. 179/2012)
  - 3. Registro delle imprese (art. 16, comma 6, D.L.185/2009 conv. nella legge 2/2009)
  - 4. Registro INI-PEC (art. 6 bis Dlgs. 82/2005)
  - 5. Re.GIndE, gestito dal Ministero della Giustizia
- Solo richiamo all’ art. 16 comma 6 del D.L. 185/2009 e non più genericamente all’art. 16
- Escluso art. 16 comma 8 (registro IPA)

# Notifiche via PEC alla P.A.

- **Notifica PEC all'indirizzo IPA**

- **Nullità**

- Corte App. Torino Sez. Lavoro, 21 dicembre 2015, n. 793
    - TAR Basilicata Potenza, sez. I, sentenza 21 settembre 2017 n. 607
    - T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 luglio 2017 n. 1842,
    - T.A.R. Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401
    - T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1287

- **Errore scusabile ex art. 37 C.P.A. e rimessione in termini**

- Tar Campania ordinanza 15 marzo 2018 n. 1653

- **Validità**

- Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744 (all'eventuale assenza nell'elenco ufficiale dell'indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono derivare preclusioni processuali per la parte privata)
    - Trib. Milano, sez. V, ord., 8 dicembre 2016

# Notifiche via PEC alla P.A.

- T.A.R Lombardia, Milano, Sez. III Ordinanza 14 dicembre 2017 n. 2381
  - nulla (ma sanabile) la notificazione effettuata in via cartacea, allorquando l'Amministrazione sia in possesso di domicilio telematico (inserito nel registro del Ministero della Giustizia)
  - la notifica del ricorso in forma cartacea, anziché telematica, all'Amministrazione contrasta con il disposto di cui all'art. 14 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40, recante Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, non potendo quindi essere ritenuta equipollente a quella telematica, essendo la forma digitale finalizzata a garantire «...le esigenze di correttezza della gestione informatica del processo amministrativo...» (Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541).

# Giurisprudenza

Notifiche via PEC

# Notifiche via PEC e giurisprudenza

## Penale

- La notifica inviata mediante posta elettronica certificata al difensore, quando riveste il duplice ruolo di legale e destinatario dell'atto in sostituzione dell'imputato, deve ritenersi valida a tutti gli effetti pur se effettuata in un'unica copia (Cass. Pen. 12309/2018)
- Valida la notifica effettuata dal difensore dell'imputato a quello della parte offesa tramite posta elettronica certificata, richiesta a pena inammissibilità dall'articolo 299 del codice di procedura penale, posto che tale mezzo di comunicazione può essere senz'altro equiparato, ai sensi dell'articolo 152 codice di procedura penale e dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, alla raccomandata con ricevuta di ritorno (Cass. Pen. 6320/2017)

## PEC = domicilio digitale - 1

- Nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione, perché, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria (Cass. 23289/2017)

# Notifiche via PEC e giurisprudenza

## **PEC = domicilio digitale - 2**

- Dopo l'introduzione dell'istituto del "domicilio digitale" previsto dall'art. 16-sexies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, (così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con L. 11 agosto 2014, n. 114), non è più possibile procedere - ai sensi dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra, altresì, la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Cass. 17048/2017)

# Notifiche via PEC e giurisprudenza

## Corretto funzionamento PEC - 1

- Il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e controllo, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella catalogata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata". Pertanto è valida la comunicazione di cancelleria effettuata via Pec al difensore, qualora la mancata consegna dipenda da cause imputabili a quest'ultimo, come ad esempio se la casella risulti piena per prolungata (dunque colpevole) assenza di lettura di posta elettronica (Cass. 12451/2018; conf. Cass. 1391/16 e Cass. 31/2017 )
- La comunicazione via PEC deve ritenersi avvenuta anche con messaggio di «casella piena» giacché, una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo Pec, diviene responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere, non solo di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, ma anche di attivarsi affinché i messaggi possano essere regolarmente recapitati" (Cass. n. 23560/2016)
- Se la casella mail del difensore dell'indagato è piena, la mancata consegna dell'avviso di fissazione dell'udienza via Pec è imputabile solo al destinatario che avrebbe dovuto installare un software antispam per evitare messaggi indesiderati che affollano la posta (Cass. Pen. 54141/17)



# Notifiche via PEC e giurisprudenza

## Corretto funzionamento PEC - 2

- La notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo - formato fin dall'inizio in forma di documento informatico - ad un legale, implica, purché soddisfatti e rispettati i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione (Cass. 22320/2017)
- Se il file allegato risulta "non leggibile" per disfunzioni del server, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello non notificata, spedito a mezzo PEC nel rispetto del termine lungo d'impugnazione e rispedito, sempre a mezzo PEC, non oltre la metà del termine breve d'impugnazione, secondo quanto indicato da Cass. SU 14594/2016 \* (Cass. 20381/2017)

---

\* «La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento»

# Notifiche via PEC e giurisprudenza

## **Firme digitali**

- Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e devono, quindi essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna (Cass. S.U. 10266/2018)
- Atti tributari notificati via PEC nulli se privi di firma digitale (CTR Campania, sez. XI, sentenza 9.11.2017 n. 9464; CTP Salerno 12.2.2018 n. 456)

## **Orario notifica**

- La notifica effettuata via PEC dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del mattino successivo (Cass. 7079/2018; Cass. 9812/2018)

## **Perfezionamento della notifica**

- La ricezione della PEC si perfeziona al momento della consegna, restando irrilevante l'avvenuta lettura del messaggio (Cass. 13817/2016; Cass. 22352/2015; App. Bologna 30.5.2014)

# Notifiche via PEC e giurisprudenza

## Prova notifica e attestazione conformità - 1

- Nelle notifiche tramite PEC, effettuate nel rispetto della legge n. 53/1994, la ricevuta di consegna, emessa dal gestore PEC del destinatario della notifica, è documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è stato, in una certa data e ora, spedito e pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. 4789/2018)
- Manca la prova della notifica PEC se vengono prodotte solo le stampe delle ricevute e non i relativi files (Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto 23 febbraio 2015)
- Spetta all'Avvocato, che abbia effettuato la notifica via PEC del ricorso in cassazione, depositare la copia analogica della sentenza notificata e della relata di notifica, previamente autenticata dall'Avvocato stesso ai sensi della legge n. 53 del 1994, a pena di improcedibilità non sanabile con deposito ex art. 372 c.p.c. (Cass. 6339/2018)
- Deve essere dichiarata d'ufficio l'improcedibilità del controricorso notificato con modalità telematiche in caso di mancato deposito in cancelleria delle ricevute di accettazione e consegna della notificazione dell'atto (previste dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6) in copia analogica munita di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter (Cass. 7900/2018)

# Notifiche via PEC e giurisprudenza

## Prova notifica e attestazione conformità - 2

- E' inammissibile il controricorso notificato con modalità telematica allorquando le copie analogiche della relazione di notificazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte dal difensore non siano munite di attestazione di conformità con sottoscrizione autografa, in particolare quando l'avversario si sia opposto alla predetta produzione, eccedendone la nullità (Cass. 4932/2018)
- Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, ne comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso (Cass. 30918/2017; conf. Cass. 30675/2017)
- Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, ai fini dell'osservanza dell'art. 369 c.p.c., il difensore del ricorrente, che ha l'onere di depositare la copia conforme all'originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall'originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell'una all'altro, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l'attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche (Cass. 26520/2017)

# Notifiche via PEC e giurisprudenza

## **Prova notifica e attestazione conformità - 3**

- La prova della notifica via PEC va fornita solo in via telematica. La stampa delle ricevute su carta rendono nulla la citazione (App. Torino 13.16.2016)
- Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, proposto a seguito di sentenza notificata tramite posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53/1994, in mancanza della copia cartacea autentica della sentenza e della relata di notifica (depositate solo copie cartacee non autenticate): Cass. 2446/2018
- E' insufficiente a fornire la prova dell'avvenuta notifica PEC la ricevuta c.d. «sintetica» (Trib. Torino 22.4.2015)

# Notifiche via PEC e giurisprudenza

## Raggiungimento dello scopo

- L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, ricorso per cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa (la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sanato il vizio della notifica a mezzo pec priva nella relata della sottoscrizione digitale del legale, non ritenendo la stessa radicalmente inesistente): Cass. 3805/2018
- Valida notifica atto in formato .doc qualora atto abbia raggiunto lo scopo (Cass. 7665/2016)
- Va disattesa l'eccezione inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, perché la relata sarebbe un documento privo della firma digitale, essendo stato tale documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente (Cass. 6518/2017)
- Raggiungimento dello scopo. Validità notifica (Cass. 30372/2017; Cass. 15984/2017; Cass. 20307/2016; Trib. Milano 13.10.2015 per mancanza di firma; Trib. Venezia 8.2.2017 per mancanza attestazione conformità)

WWW.

- <https://www.processociviletelematico.it/giurisprudenza.html>

